Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 febbraio 1981, n. **44**.

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica circa modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e corresponsione di una indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 208.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980 relativa:

a) per L. 75.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1980, di una indennità oraria di volo agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) per L. 133.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per il raddoppio, a decorrere dal 1° gennaio 1980, delle misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

All'onere di L. 208.000.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1980 e 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando parzialmente, per l'anno finanziario 1980, l'accantonamento predisposto per le « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti » e per l'anno 1981 lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1981, n. **45**.

Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ed in particolare l'art. 15 del decreto stesso;

Visti la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto e, in particolare, gli articoli 1 e 48 della legge stessa;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che occorra modificare il regolamento approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, non solo per adeguarlo alle nuove disposizioni recate dal citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, e dalla relativa legge di conversione, ma anche per tener conto delle esigenze emerse in sede di applicazione del regolamento stesso;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentiti i Ministeri di grazia e giustizia, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1: le parole « che in esse è denominata "legge" » sono sostituite con quelle « e successive modificazioni, in seguito denominata "legge" ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3 - *Motoscafi e imbarcazioni a motore.* — Debbono essere coperte dall'assicurazione della responsabilità civile, a norma dell'art. 2 della legge e dell'art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall'art. 1 della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali.

Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione:

a) i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore;

b) i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

Art. 20:

al primo comma le parole « deve sottoporre alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite con quelle « deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di tempo per il quale le tariffe sono state approvate o stabilite, l'Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del conto consortile mette a disposizione di ciascuna impresa i dati utili alla formazione delle tariffe desunti dalla gestione del predetto conto relativa sia all'impresa stessa sia alla generalità delle imprese.

Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti. Gli uni e gli altri devono essere indicati separatamente nella tariffa ».

Art. 21:

la lettera *b*) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) al numero nonché all'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame, pagati nel corso dell'esercizio di avvenimento o nei successivi o ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi per rivalsa. Nel determinare l'ammontare dei predetti sinistri si deve tener conto soltanto dell'importo dovuto al terzo danneggiato a titolo di risarcimento, ivi comprese le somme dovute per interessi e per eventuale svalutazione monetaria, nonché dell'importo delle spese sostenute dall'assicuratore, nei limiti del quarto della somma assicurata, per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato o l'assicuratore stesso »;

alla lettera *d*) del secondo comma le parole « o per adottare speciali clausole » sono sostituite con quelle « ovvero per determinare le differenziazioni o le variazioni di premio nel caso di tariffe »;

è aggiunto il seguente comma: « Nella determinazione del premio puro si deve tener conto dei redditi netti derivanti all'impresa dall'investimento delle riserve tecniche, nonché del contributo che l'impresa deve versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" a norma dell'art. 31 della legge ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Art. 22 - *Determinazione dei caricamenti.* — I caricamenti, da aggiungere ai premi puri, debbono essere contenuti nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della legge. Entro tali limiti essi debbono essere calcolati tenendo conto per ogni singola classe o singolo gruppo di rischi, delle spese generali, di quelle di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese inerenti al servizio di liquidazione dei sinistri, escluse quelle indicate alla lettera *b*) del precedente art. 21, nonché delle spese, al netto dei relativi recuperi, sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 19 della legge e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa.

Nel determinare l'incidenza delle spese e degli oneri di cui al precedente comma si deve tener conto del prevedibile andamento degli stessi nel periodo di tempo per il quale la tariffa sarà applicata ».

Art. 23:

nella rubrica dell'articolo sono soppresse le parole « approvazione delle »;

al primo comma le parole « debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite con quelle « debbono trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione »;

sono soppressi l'ultimo periodo del primo comma ed il secondo comma.

Dopo l'art. 23 è inserito il seguente articolo:

« Art. 23-*bis* - *Approvazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza.* — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11, sesto comma, della legge, propone al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di approvare le tariffe presentate dall'impresa o, nel caso in cui ritenga che tali tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, di stabilire altre tariffe ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge.

Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, anche in difformità dalla proposta stessa, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, ad approvare le tariffe presentate dall'impresa ovvero a stabilire le tariffe che l'impresa è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'approvazione delle condizioni generali di polizza presentate dall'impresa o per stabilire ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge, altre condizioni generali nel caso in cui quelle presentate non pos-

sano essere approvate perché in contrasto con norme imperative o non rispondenti alle tariffe dei premi dell'impresa o, in genere, non idonee a garantire il regolare funzionamento dell'assicurazione in conformità alle disposizioni della legge.

Nelle polizze debbono essere indicati gli estremi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) con cui sono state approvate o stabilite le condizioni generali ».

Art. 26: è aggiunto il seguente comma:

« I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati previo parere della commissione ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge ».

Art. 27:

nella rubrica dell'articolo sono soppresse le parole « e approvazione »;

al primo comma le parole « Al fine di consentire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di controllare che nella formazione delle tariffe dei premi sono state osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 le imprese » sono sostituite con quelle « Le imprese, per consentire il controllo dell'osservanza in sede di formazione delle tariffe dei premi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La valutazione dei premi puri e dei caricamenti è effettuata sulla base delle risultanze delle rilevazioni statistiche annuali dei rischi assunti dalle imprese e dei sinistri verificatisi, dei dati desunti dalle verifiche dei bilanci delle imprese, delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dall'organo di vigilanza e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Le rilevazioni statistiche annuali sono desunte dalla gestione del conto consortile per l'impresa interessata o per imprese similari »;

il terzo comma è soppresso.

Art. 28: le parole « Fino a quando » sono sostituite con quelle « Qualora » e le parole « Ministero stesso » con quelle « Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) ».

Art. 29: è soppresso.

Art. 30:

nella rubrica dopo le parole « delle tariffe » sono aggiunte quelle « e delle condizioni generali »;

nel testo le parole « le tariffe approvate, prevista dall'articolo 11, quinto comma, della legge » sono sostituite con quelle « le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate, prevista dall'articolo 11, ottavo comma, della legge ».

Dopo l'art. 30 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 30-*bis* - *Composizione della commissione ministeriale.* — La commissione prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge è costituita:

a) dal dirigente generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da chi ne fa le veci;

b) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile, designato dall'Istituto stesso;

c) da cinque esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

I componenti la commissione sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto è nominato il presidente della commissione che è scelto fra i componenti della stessa.

L'ufficio di segreteria della commissione è costituito presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 30-*ter* - *Attribuzioni della commissione ministeriale e validità delle deliberazioni.* — Spetta alla commissione ministeriale dare parere al Ministro dell'industria, del commerico e dell'artigianato:

a) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza e successive modifiche trasmesse da ciascuna impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione;

b) sui limiti per i caricamenti di cui all'art. 11, quarto comma, della legge;

c) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza che devono essere stabilite ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge nel caso in cui quelle presentate dalle imprese non possano essere approvate;

d) sulle modifiche delle tariffe e delle condizioni generali di polizza approvate che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle imprese a norma dell'articolo 11, ottavo comma, della legge;

e) sulla adozione per determinate categorie di veicoli a motore del provvedimento di cui all'articolo 11, undicesimo comma, della legge.

La commissione esprime anche parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a norma dell'articolo 26, ultimo comma.

Le riunioni della commissione sono valide quando intervengano almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 31: è soppresso.

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Art. 32 - *Riserva sinistri.* — La riserva sinistri relativa alla assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli deve essere calcolata, alla fine di ciascun esercizio, distinguendo i sinistri secondo l'esercizio di avvenimento. L'importo della riserva non può in alcun caso risultare inferiore, fino alla chiusura del quarto esercizio dopo quello di

avvenimento dei sinistri, al settantacinque per cento dell'ammontare dei premi di competenza del predetto esercizio di avvenimento diminuito dell'importo dei sinistri pagati afferenti a tali premi e delle relative spese di liquidazione.

Agli effetti del comma precedente i premi di competenza sono quelli che risultano dal modello *B* del rendiconto per la gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, converito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 ».

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

« Art. 37 - *Composizione del comitato.* — Il comitato previsto dall'art. 20, primo comma, della legge è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne sono membri di diritto.

Ne fanno altresì parte:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui almeno due della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) il dirigente del servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada ";

d) tre rappresentanti delle imprese assicuratrici, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione dell'associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;

e) due rappresentanti degli utenti di autoveicoli, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su terne proposte da enti e da associazioni di categoria interessati.

Quando il comitato debba adottare le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 38 la composizione dello stesso è integrata da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del personale dipendente da imprese di assicurazione e da un rappresentante degli agenti di assicurazione scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

I componenti il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ufficio di segreteria del comitato è composto da tre membri, di cui due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il terzo designato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

L'art. 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38 - *Attribuzioni del comitato e validità delle deliberazioni.* — Spetta al comitato dare parere al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni della legge concernente il " Fondo di garanzia per le vittime della strada ";

2) sulla designazione delle imprese di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge;

3) sulle convenzioni da stipularsi da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del " Fondo di garanzia per le vittime della strada ";

4) sulle somme da anticipare, a norma dell'art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, al commissario liquidatore di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa che abbiano stipulato contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

5) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ritenga di sottoporgli.

Spetta altresì al comitato di deliberare, a norma dell'articolo 11, terzo e quarto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il trasferimento del portafoglio di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta amministrativa e la ripartizione fra le imprese cessionarie del relativo personale.

Le riunioni del comitato sono valide quando intervengano almeno sei dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni sulle materie indicate al comma precedente, per le quali occorre la presenza di almeno otto componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Ai membri del comitato spetta un gettone di presenza e a quelli della segreteria una indennità nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

Art. 40:

al primo comma le parole « entro il 31 luglio dell'anno successivo » sono sostituite con quelle « entro il 30 settembre dell'anno successivo »;

al secondo comma, parte « In entrata », dopo il n. 3 sono inseriti i seguenti numeri:

« 4) somme recuperate direttamente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" in dipendenza di azioni di surrogazione verso imprese poste in liquidazione coatta;

5) rimborsi di anticipazioni effettuate al commissario liquidatore a norma dell'art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 »;

i numeri 4) e 5) diventano, rispettivamente, 6) e 7);

allo stesso secondo comma, parte « In uscita », dopo il n. 1) sono inseriti i seguenti numeri:

« 2) somme pagate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per sinistri e per spese di liquidazione in caso di applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 o del-

l'art. 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

3) somme anticipate a norma dell'art. 12 del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, al commissario liquidatore di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; »;

gli attuali numeri 2), 3), 4) e 5) diventano rispettivamente, 4), 5), 6) e 7).

Art. 41: il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 31 della legge, il rendiconto deve essere altresì corredato da un prospetto dal quale deve risultare, in base alle comunicazioni effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate, dal commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 o dall'impresa cessionaria del portafoglio a norma del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto ».

Art. 43: al terzo comma le parole « entro tre mesi dalla data di approvazione di detto bilancio » sono sostituite con quelle « entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio ».

Art. 48: il quinto comma è sostituito dal seguente: « Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" un prospetto dal quale deve risultare l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto ».

Art. 52: al terzo comma la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* dei sinistri, avvenuti nell'esercizio, che alla data di chiusura dell'esercizio stesso risultino ancora da pagare ».

Art. 54: le parole « entro il bimestre successivo » e quelle « entro il 31 maggio » sono sostituite, rispettivamente, con le parole « entro il trimestre successivo » e con quelle « entro il 15 giugno ».

Art. 55: al primo comma sono soppresse le parole « che siano stati ad esse denunciati entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data della sua chiusura ».

Art. 57: le parole « indicati al primo comma del precedente art. 31 » sono sostituite con quelle « indicati all'art. 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295 ».

Art. 59: al primo comma, parte « In uscita », il n. 4) è sostituito dal seguente: « la riserva sinistri »; al terzo comma le parole « entro il 30 giugno dell'anno successivo » sono sostituite con quelle « entro il 31 ottobre dell'anno successivo ».

Art. 62: al secondo comma le parole « Entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite con quelle « Entro il 31 ottobre di ciascun anno ».

Art. 70: sostituire il testo con il seguente:

« Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, si procederà ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio.

Il risultato di detta stima deve essere comunicato al conto consortile nei termini previsti per l'immissione dei dati indicati alla lettera *f)* dell'art. 52 ».

Art. 2.

Indicazione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39

Negli articoli 3 e seguenti del presente decreto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è denominato « legge ».

Art. 3.

Rilascio dell'attestazione relativa allo stato del rischio

L'attestazione di cui all'art. 2 della legge deve essere rilasciata dall'assicuratore in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di proroga tacita del contratto.

Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

Nel caso di veicoli a motore assicurati con polizze amministrate con « libro matricola » l'assicuratore non è tenuto a rilasciare l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa, con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio tra più assicuratori, l'attestazione deve essere rilasciata dall'impresa delegataria.

L'attestazione non deve essere rilasciata per contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno e per quelli che coprono la responsabilità civile per i danni causati in occasione della partecipazione dei veicoli a motore a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove.

Art. 4.

Modalità di rilascio dell'attestazione

L'assicuratore rilascia l'attestazione mettendo la stessa, almeno tre giorni non festivi prima di quello di scadenza del contratto, a disposizione del contraente

presso l'agenzia o l'ufficio presso il quale il contratto stesso è stato stipulato o, se diverso, presso l'agenzia o l'ufficio al quale il contratto medesimo è stato assegnato con il consenso del contraente.

Il contraente, il quale non abbia ritirato l'attestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza del contrato, può ugualmente ottenerne a proprie spese il rilascio facendone richiesta all'assicuratore.

Art. 5.
Rilascio di duplicati dell'attestazione

Nel caso in cui l'attestazione si sia accidentalmente deteriorata o comunque sia venuta a mancare l'assicuratore è tenuto a rilasciare un duplicato su richiesta scritta ed a spese del contraente ed entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 6.
Contenuto dell'attestazione

L'attestazione deve contenere:

a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;

b) il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del contraente;

c) il numero del contratto di assicurazione;

d) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;

e) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;

f) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo;

g) i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

h) la firma dell'assicuratore.

I dati di cui sopra possono essere indicati anche in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 7.
Consegna dell'attestazione all'assicuratore

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con lo stesso assicuratore che l'ha rilasciata.

Il contraente il quale non consegni all'assicuratore l'attestazione, è tenuto, nel caso che il nuovo contratto venga stipulato con clausola che preveda la variazione del premio ad ogni scadenza annuale in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito più elevata ed il contratto è assegnato a quest'ultima classe.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il contraente consegni una attestazione rilasciata per un contratto scaduto da più di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, salvo che il contraente stesso dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca all'assicuratore la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare. In presenza di detta dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero a quella di ingresso a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata o successivamente.

La disposizione di cui al secondo comma non si applica qualora il contraente provi di aver stipulato il contratto precedente presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il contraente è tenuto a dichiarare all'assicuratore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, se il contratto ha avuto durata non inferiore ad un anno, o la classe di merito alla quale il precedente contratto era stato assegnato dall'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, se il contratto ha avuto durata inferiore ad un anno. Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

Il contraente che, alla scadenza di un contratto di durata inferiore all'anno, chieda la stipulazione di un contratto che preveda la variazione del premio ad ogni scadenza annuale in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve esibire all'assicuratore il precedente contratto di durata inferiore all'anno. Il contraente è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo ed il contratto è assegnato a questa ultima classe. Nel caso in cui il precedente contratto di durata temporanea sia stato stipulato con clausola di « franchigia fissa ed assoluta » il contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di ingresso.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma del presente articolo qualora il contraente esibisca un contratto di durata temporanea non stipulato con clausola di « franchigia fissa ed assoluta » scaduto da più di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto.

Il contraente che consegni l'attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di sei mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di merito prevista dall'attestazione ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio sarà rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del con-

tratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Art. 8.

Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del danno

Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose e di sinistri che, insieme ai danni alle cose o anche senza provocare danni alle cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato che chiede all'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 della legge, deve inoltrare la richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla richiesta deve essere allegata copia del modulo di denuncia previsto dall'art. 5 della legge o, in mancanza di detto modulo, dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato, nonché delle relative conseguenze.

Art. 9.

Requisiti della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento per danni a cose conseguenti ai sinistri di cui all'art. 8 deve indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. I giorni in numero non inferiore a otto, devono essere non festivi e successivi a quello del ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Per i sinistri di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza delle lesioni e, all'atto della richiesta, indicare la durata della inabilità temporanea, l'età, l'attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto; deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata della inabilità, l'intervenuta guarigione e la entità del reddito.

Art. 10.

Uffici dell'assicuratore presso i quali deve essere indirizzata la richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all'assicuratore presso l'ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero presso l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo è stato assegnato ovvero presso la sede sociale.

Art. 11.

Comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta di risarcimento

L'assicuratore che ritiene di non poter fare offerta di risarcimento è tenuto a comunicarne al danneggiato in modo analitico e circostanziato i motivi. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui alla richiesta di risarcimento non sia stata allegata la denuncia di sinistro di cui all'art. 8, purché la richiesta stessa contenga le indicazioni previste dallo stesso art. 8 e dall'art. 9.

Art. 12.

Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del danneggiato

L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all'indirizzo da questi indicato nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale od assegno di pari importo.

L'assicuratore può, dandone comunicazione al danneggiato, provvedere al pagamento anche mediante accredito della somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del danneggiato stesso.

Il danneggiato può, con la comunicazione di accettazione, chiedere di riscuotere la somma direttamente presso gli uffici dell'assicuratore.

Art. 13.

Pagamento della somma offerta nel caso di non accettazione della stessa da parte del danneggiato e nel caso di silenzio del danneggiato stesso

L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione che la somma offerta non è stata accettata, corrisponde la somma stessa con le modalità previste dal precedente articolo ovvero mettendo la medesima a disposizione del danneggiato presso una dipendenza di una azienda di credito ubicata nel comune indicato dal danneggiato stesso nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, o, in mancanza, nel capoluogo di provincia, e ne dà comunicazione al danneggiato.

L'assicuratore, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, deve, entro i quindici giorni successivi, corrispondere la somma offerta secondo le modalità indicate al comma precedente.

Se il danneggiato non riscuote nel termine di un anno la somma messa a sua disposizione presso l'azienda di credito, la stessa potrà essere ritirata dall'assicuratore.

Le disposizioni del presente articolo e di quello precedente si applicano anche nel caso in cui l'assicuratore abbia fatto offerta in presenza di una richiesta di risarcimento non conforme al disposto dei precedenti articoli 8 e 9.

L'inosservanza da parte dell'assicuratore delle disposizioni del presente articolo e di quello precedente può essere denunciata dal danneggiato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge.

Art. 14.

Consegna da parte dell'assicuratore del modulo di denuncia di sinistro

L'assicuratore deve consegnare al contraente, in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto e di ogni denuncia di sinistro, unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, un esemplare del modulo di denuncia di cui all'art. 5 della legge.

Art. 15.

Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo per il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno.

Art. 16.

Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni

L'autorizzazione prevista dall'art. 9 della legge non può essere data al commissario liquidatore che con il decreto con cui è promossa la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 17.

Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 della legge

Il commissario liquidatore nell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 9 della legge accerta l'esistenza e la risarcibilità del danno e ne determina l'ammontare.

Il commissario liquidatore trasmette all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore.

Nel caso in cui non sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore ne dà comunicazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », indicando i motivi del disaccordo e l'ammontare del danno da lui accertato.

Art. 18.

Pagamento del danno da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », in caso di accordo del creditore

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », provvede, nei limiti previsti dagli art. 19, secondo comma, e 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, al pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione trasmessogli dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 17, secondo comma, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del creditore stesso.

Art. 19.

Spese di liquidazione dei danni di cui all'art. 9 della legge

Le spese sostenute dal commissario liquidatore per la liquidazione dei danni di cui all'art. 9 della legge che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, sono, in caso di insufficienza dell'attivo, integralmente a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ». Le spese per la liquidazione di danni diversi da quelli di cui all'art. 9 della legge che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno restano integralmente a carico della liquidazione.

Le spese inerenti alla liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al precedente comma, ivi comprese quelle per il personale riassunto a norma dell'art. 10 della stessa legge, sono a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » nella misura determinata dal rapporto in cui si trovano nell'ultimo bilancio approvato della società posta in liquidazione coatta amministrativa i premi del ramo « assicurazione responsabilità civile autoveicoli » rispetto all'ammontare complessivo dei premi risultanti dal bilancio stesso.

Art. 20.

Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni

Le modalità per l'anticipazione al commissario liquidatore delle somme occorrenti per far fronte alle spese di liquidazione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » a norma del precedente art. 19 ovvero per il rimborso delle spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra commissario liquidatore e l'Istituto predetto e da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21.

Modalità dell'assistenza tecnica dell'impresa designata al commissario liquidatore e rimborso delle spese dalla stessa sostenute

Le modalità di prestazione dell'assistenza tecnica da parte dell'impresa incaricata di tale compito ai sensi dell'art. 9 della legge e i criteri per il rimborso delle spese sostenute dall'impresa stessa nell'assolvimento di tale compito sono fissati con convenzione, soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da stipularsi tra l'impresa, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e il commissario liquidatore.

Art. 22.

Pagamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », del danno in caso di accordo del creditore con l'impresa cessionaria del portafoglio a norma del decreto legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738

L'impresa cessionaria del portafoglio che provvede alla liquidazione dei danni a norma dell'art. 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, trasmette

all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », provvede, nei limiti previsti dagli articoli 19, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, al pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione di cui al comma precedente, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del creditore stesso.

Art. 23.

Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Il commissario liquidatore autorizzato a norma dell'art. 9 della legge provvede, entro il mese successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui all'art. 16, a riassumere direttamente il personale già dipendente dall'impresa al momento in cui la stessa è stata posta in liquidazione coatta, con esclusione del personale dirigente.

Il personale riassunto è inquadrato sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di assicurazione vigente al momento della riassunzione, tenuto conto della qualifica attribuitagli, e retribuito con i minimi previsti dal contratto stesso.

Art. 24.

Composizione e attribuzioni del comitato previsto per i dirigenti dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Il comitato previsto dall'art. 10, primo comma, della legge è composto:

dal dirigente generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da chi ne fa le veci, che lo presiede e lo convoca;

da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a dirigente, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

da un rappresentante dei dirigenti delle imprese di assicurazione designato dall'associazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;

da un rappresentante dell'impresa cessionaria del portafoglio nell'ipotesi prevista dall'art. 5, primo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Spetta al comitato di accertare, per ciascun dirigente che abbia fatto domanda di riassunzione, le funzioni svolte dallo stesso presso l'impresa posta in liquidazione, di valutare i risultati dell'attività svolta, le qualità personali e professionali, nonché ogni altro elemento utile alla valutazione della posizione del dirigente.

Il commissario liquidatore o l'impresa cessionaria, tenuto conto delle esigenze della liquidazione o di quelle dell'impresa, nonché della valutazione del comitato, provvede all'eventuale assunzione del predetto personale, determinandone l'inquadramento ai minimi contrattuali.

I compiti di segreteria del comitato sono svolti da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 25.

Trasferimento da parte del comitato del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa

Il commissario liquidatore, qualora constati l'impossibilità di procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione ai sensi del primo e secondo comma delll'art. 11 della legge, è tenuto a darne comunicazione al comitato del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », fornendo lo elenco dei contratti di assicurazione che gli risultano ancora in corso.

Il comitato entro i trenta giorni successivi a quello di comunicazione dell'elenco di cui sopra delibera la ripartizione dei contratti fra le altre imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in proporzione ai premi acquisiti da ciascuna di esse nel ramo responsabilità civile autoveicoli e risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Dell'avvenuta ripartizione deve essere data comunicazione a ciascuna impresa ed a ciascun contraente.

I rischi inerenti ai contratti come sopra ripartiti sono a carico del nuovo assicuratore a decorrere dalla scadenza del periodo di tempo indicato all'art. 15 sempre che sia stato pagato il premio per il nuovo periodo di assicurazione.

Art. 26.

Trasferimento da parte del comitato del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa

Il comitato del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, delibera la ripartizione fra le imprese alle quali sono stati assegnati i contratti, in proporzione all'ammontare dei premi dei contratti a ciascuna di esse assegnati, del personale riassunto dal commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione, fatta eccezione per quello indicato dall'art. 11, ultimo comma, della legge.

Le imprese provvedono all'assunzione del personale gradualmente secondo un programma concordato con il commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.

Art. 27.

Anticipazioni al commissario liquidatore per le spese del procedimento di liquidazione

Il commissario liquidatore che per mancanza o insufficienza di liquidità richiede all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », anticipazioni ai sensi dell'art. 12 della legge, deve, nell'indicarne l'ammontare, motivare la richiesta con riferimento alla presumibile entità delle spese del procedimento di liquidazione dell'impresa, ivi comprese quelle relative al personale utilizzato per le esigenze della liquidazione stessa.

Il commissario liquidatore che, esaurite le somme anticipategli, rinnova la richiesta di cui al primo comma è tenuto a trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » un rendiconto delle spese effettuate con utilizzazione delle anticipazioni ricevute. Eguale rendiconto deve essere presentato per le spese effettuate in ciascun anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 28.

Comunicazione da parte del commissario liquidatore e dell'impresa cessionaria del portafoglio del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »

Entro il 31 maggio di ciascun anno il commissario liquidatore autorizzato a norma dell'art. 9 della legge trasmette all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », un prospetto dal quale deve risultare l'ammontare presumibile dei danni non ancora liquidati per conto del predetto Fondo alla fine dell'anno precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche all'impresa cessionaria del portafoglio a norma del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738 per i danni di cui all'art. 4 dello stesso decreto-legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 1

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « S. Gabriele P.T. Seconda », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 29 marzo 1980 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « San Gabriele P.T. Seconda », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « S. Gabriele P.T. Seconda », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Pantalani di Roma, in data 12 luglio 1968 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Gastone Piperno ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(1303)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Tirrena 77 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 22-23 ottobre 1980 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Tirrena 77 », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Tirrena 77 », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Antonelli di Civitavecchia in data 2 febbraio 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Stefano Volpes ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(1300)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1981.

Istituzione di una voce di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti degli addetti ai centri di elaborazione dati od a centralini telefonici, terminali video e telescriventi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 40, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e relative modalità di applicazione, sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. nella seduta del 22 dicembre 1980, concernente l'istituzione di una voce di tariffa per l'attività svolta dal personale addetto ai centri di elaborazione dati (elettronici o meccanografici) od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi, ecc.;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione della anzidetta delibera:

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 22 dicembre 1980, concernente l'istituzione di una voce di tariffa per l'attività svolta dal personale addetto ai centri di elaborazione dati (elettronici o meccanografici) od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi, ecc.

Roma, addì 20 febbraio 1981

Il Ministro: FOSCHI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estratto dal verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1980

(*Omissis*).

ISTITUZIONE DI UNA VOCE DI TARIFFA PER GLI ADDETTI AI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI, PER I CENTRALINISTI TELEFONICI, ECC.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione della Direzione generale in data 17 novembre 1980;

Considerato che le organizzazioni imprenditoriali hanno formulato eccezioni in ordine all'assicurazione e alla tassazione attuale degli addetti ai centri elaborazione dati;

Considerato, inoltre, che gli addetti a tale attività sono oggi esplicitamente compresi, insieme a numerose altre categorie a rischio più elevato, nella voce 0811 della vigente tariffa dei premi con tasso del 15%;

Atteso che una prima rilevazione di carattere generale ha messo in evidenza che, relativamente agli addetti in questione, il tasso del 15% è senz'altro sperequato in eccesso;

Ravvisata, allo stato, l'opportunità di intervenire sul sistema tariffario, con l'istituzione, per l'attività in parola, di una specifica voce di tariffa;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 5 dicembre 1980 e ritenuto che lo stesso sia da accogliere;

Considerato, pertanto, che, in relazione alla modesta rischiosità che appare presentare detta attività, il relativo tasso possa essere determinato, con riferimento a quello più basso della vigente tariffa, in via provvisoria nella misura del 6%, fermo restando il tasso del 15% per le rimanenti categorie esplicitamente comprese nella attuale voce 0811;

Ritenuto che alla voce ed al tasso di cui sopra sia da dare decorrenza 1° gennaio 1981;

Ritenuto altresì che, come evidenziato nella citata relazione della Direzione generale, stessa soluzione possa essere adottata anche per gli addetti ai centralini telefonici, terminali video, telescriventi, ecc. oggi compresi nella voce 0811;

Visto il paragrafo 6 delle « Modalità per l'applicazione della Tariffa »;

Sentito il vicedirettore generale vicario, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

A decorrere dal 1° gennaio 1981 la voce 0811 della tariffa dei premi di cui ai decreti ministeriali 10 dicembre 1971, 14 febbraio 1977 e 14 novembre 1978 è scissa nelle seguenti voci:

0811: « Personale di istituti, enti ed uffici in genere (escluso quello di cui alla voce 0813), personale di servizio in genere (addetti ai caselli autostradali, dipendenti dalle agenzie di recapito, addetti alla piccola e generica manutenzione, uscieri, fattorini, custodi, portieri, autisti, inservienti, sacrestani, campanari, ecc.) ». Tasso medio: 15%;

0813: « Personale addetto ai centri di elaborazione dati (elettronici o meccanografici) od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi, ecc. ». Tasso medio: 6%.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto di approvazione.

(*Omissis*).

Il presidente: ORLANDI

Il segretario: ALKER

(1222)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1981.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per

provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla **tabella *A*** allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 18 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Cuneo, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

portabagagli stazione ferroviaria di Cuneo: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 305.000 mensili;

portabagagli stazioni ferroviarie altre località della provincia di Cuneo: 16ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 232.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1981

Il Ministro: FOSCHI

(1257)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 69/81 della commissione, del 12 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 70/81 della commissione, del 12 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 71/81 della commissione, del 12 gennaio 1981, relativo alla messa in vendita di olio di oliva detenuto dall'organismo di intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 72/81 della commissione, del 12 gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1215/71 relativo ad alcune modalità concernenti le disposizioni-quadro per i contratti di vendita della paglia di lino e di canapa.

Regolamento (CEE) n. 73/81 della commissione, del 12 gennaio 1981, recante proroga della sospensione temporanea della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di burro esportato sotto forma di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 74/81 della commissione, del 12 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3375/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine pubblicata nella «*Gazzetta Ufficiale* n. L 355 del 30 dicembre 1980).

Pubblicati nel n. L 11 *del* 13 *gennaio* 1981.

(6/C)

Regolamento (CEE) n. 75/81 della commissione, del 13 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 76/81 della commissione, del 13 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 77/81 della commissione, del 13 gennaio 1981, relativo al rilascio di titoli d'esportazione di carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 78/81 della commissione, del 13 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 12 *del* 14 *gennaio* 1981.

(7/C)

Regolamento (CEE) n. 79/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 80/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 81/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 82/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 83/81 della commissione, del 13 gennaio 1981, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 84/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 85/81 della Commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 86/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 87/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 88/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3407/80 che fissa le restituzioni all'esportazione dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 89/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 90/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 91/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 92/81 della commissione, del 14 gennaio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 13 *del* 15 *gennaio* 1981.

(8/C)

Regolamento (CEE) n. 93/81 della commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 94/81 della commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 95/81 della commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 96/81 della commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 97/81 della commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 98/81 della commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 99/81 della commissione, del 15 gennaio 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziati per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 100/81 della commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3429/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi di coltivazione pubblicata nella «*Gazzetta Ufficiale*» n. L 358 del 31 dicembre 1980.

Pubblicati nel n. L 14 *del* 16 *gennaio* 1981.

(9/C)

Regolamento (CEE) n. 101/81 della commissione, del 2 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 102/81 della commissione, del 2 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 103/81 della commissione, del 2 gennaio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 104/81 della commissione, del 2 gennaio 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 105/81 della commissione, del 2 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 5 *del* 3 *gennaio* 1981.

(10/C)

Regolamento (CEE) n. 106/81 della commissione, del 5 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 107/81 della commissione, del 5 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 108/81 della commissione, del 5 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 6 *del* 6 *gennaio* 1981.

(11/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la regione Abruzzo

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 10, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1980, il prefetto di prima classe dott. Antonino Barrasso, prefetto della provincia dell'Aquila, è stato nominato commissario del Governo per la regione Abruzzo a decorrere dal 15 dicembre 1980.

(1194)

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 11, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il referendario della Corte dei conti dott. Marcello Borrelli è stato nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, in sostituzione del dott. Adolfo Teobaldo De Girolamo, fino al rinnovo della commissione medesima.

(1264)

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1981, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 376, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il consigliere della Corte dei conti dott. Alfredo Provvidenza è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, in sostituzione del dott. Tullio Lazzaro, fino al rinnovo della commissione medesima.

(1137)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di decreti concernenti il trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 23 febbraio 1981:

è revocato il decreto ministeriale 7 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1981, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Grimaldi Nicola alla sede di Notaresco (d.n. Teramo);

è revocato il decreto ministeriale 7 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1981, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Macchia Nicola alla sede di Triggiano (d.n. Bari).

(1263)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 2 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1036,55	1036,55	1036,55	1036,55	1036,50	1035 —	1036,45	1036,55	1036,55	1036,55
Dollaro canadese	861,65	861,65	861 —	861,65	861,35	858 —	861,55	861,65	861,65	861,65
Marco germanico	482 —	482 —	482,30	482 —	481,80	482 —	481,93	482 —	482 —	482 —
Fiorino olandese	435,45	435,45	435,70	435,45	435,15	436,90	435,50	435,45	435,45	435,45
Franco belga	29,449	29,449	29,45	29,449	29,45	29,50	29,456	29,449	29,449	29,45
Franco francese	204,98	204,98	205,25	204,98	204,84	205,30	205,10	204,98	204,98	204,95
Lira sterlina	2261 —	2261 —	2258 —	2261 —	2258 —	2270 —	2259,40	2261 —	2261 —	2261 —
Lira irlandese	1765 —	1765 —	1765 —	1765 —	1765,67	—	1766 —	1765 —	1765 —	—
Corona danese	154,07	154,07	154,10	154,07	154,10	154,40	154,12	154,07	154,07	154,05
Corona norvegese	188,39	188,39	188,50	188,39	188,36	188 —	188,60	188,39	188,39	188,35
Corona svedese	222 —	222 —	221,50	222 —	221,90	220,50	222 —	222 —	222 —	222 —
Franco svizzero	521,26	521,26	521,50	521,26	521,10	525 —	521 —	521,26	521,26	521,25
Scellino austriaco	68,065	68,065	68,05	68,065	68 —	68 —	68,08	68,065	68,065	68 —
Escudo portoghese	18 —	18 —	18 —	18 —	18,05	17,20	18,05	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	11,84	11,84	11,85	11,84	11,83	11,80	11,85	11,84	11,84	11,80
Yen giapponese	4,91	4,91	4,92	4,91	4,90	4,90	4,913	4,91	4,91	4,90

Media dei titoli del 2 marzo 1981

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	56,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,650
» 5,50 % » » 1968-83	87,800
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,250
» 6 % » » 1971-86	74,750
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,900
» 9 % » » 1976-91	75,725
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,900
» » » » 1-10-1979/81	99,500
» » » » 1-12-1979/81	99,425
» » » » 1- 5-1979/82	98,150
» » » » 1- 7-1979/82	98,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,925
» » » » 1- 1-1980/82	98,900
» » » » 1- 3-1980/82	99,100
» » » » 1- 5-1980/82	98,200
» » » » 1- 6-1980/82	98,325
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,075
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,550
» » » 12 % 1- 4-1982	95,675
» » » 12 % 1-10-1983	91,225
» » » 12 % 1- 1-1984	90,675
» » » 12 % 1- 4-1984	90,875
» » » 12 % 1-10-1984	91 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1036,50
Dollaro canadese	861,60
Marco germanico	481,965
Fiorino olandese	435,475
Franco belga	29,452
Franco francese	205,04
Lira sterlina	2260,20
Lira irlandese	1765,50
Corona danese	154,095
Corona norvegese	188,495
Corona svedese	222 —
Franco svizzero	521,13
Scellino austriaco	68,072
Escudo portoghese	18,025
Peseta spagnola	11,845
Yen giapponese	4,911

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26, mod. 241. — Data: 12 agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Padova. — Intestazione: Bergamin Nazzareno, nato a S. Martino di Lupari il 18 luglio 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 890.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(793)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti della Impresa Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini, è disposta la corresponsione del trattàmento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 febbraio 1979 al 25 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini, è prolungata al 25 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini, è prolungata al 25 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini, è prolungata al 25 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini, è prolungata al 24 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s., in Crotone, è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 27 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 16 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria in Casalnuovo di Napoli, è prolungata al 21 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 21 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capasso & Romano, in Telese (Benevento), dal 1° dicembre 1979 al 1° giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pia - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta, dal 18 agosto 1980 al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 17 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma Sud - Industria sottoprodotti macellazione ed affini, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Ferrari di Novara della Fonderia S.n.c. ing. Ferrari di Novara e della ditta Cromozama di Vaprio D'Agogna (Novara), è prolungata al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Ferrari di Novara della Fonderia S.n.c. ing. Ferrari di Novara e della ditta Cromozama di Vaprio D'Agogna (Novara), è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud, in Qualiano (Napoli), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese - Trasporti internazionali, in Napoli, è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica industriale lucana (PIL), in Potenza, è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Magil in Modugno (Bari), è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Magil, in Modugno (Bari), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Giovanni Serio, in Putignano (Bari), è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartoplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick Napoletana Cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria (Napoli), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giubilei confezioni, in Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio 1980 al 3 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Famosa, in Città di Castello (Perugia), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta U.M.V. - Utensili e meccanica varia S.r.l., in Torino, è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Santaniello, in Napoli, è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imsa, in liquidazione, in Messina, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quin-

to comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domizia, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Magis 71 S.n.c., in Ariccia (Roma), è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sime, in Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 agosto 1980 al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1277)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Seriate

Con decreto 8 gennaio 1981, n. 2596, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno dell'alveo del fiume Serio, in comune di Seriate (Bergamo) e dei manufatti insistenti sul mappale 4502, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 b-d mappali 4495, 4497; 4502 e 4503 della superficie complessiva di ha. 1.18.60 ed indicati nella planimetria, rilasciata il 29 maggio 1978, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fa parte integrante del citato decreto.

(1281)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981 a decorrere dalla data del decreto e fino al 31 dicembre 1982, il sig. Lucio Pagliari è nominato membro del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione dell'avv. Paolo Sorteni dimissionario.

(1279)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantadue posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Catanzaro, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 3 del 15 febbraio 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a cinquantadue posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Catanzaro, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(1314)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Trani

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 ottobre 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Trani (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1981 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Trani, nell'ordine appresso indicato:

1) Labriola Antonio	punti	83,600	su 132
2) Patriarca Emilio	»	82,933	»
3) Guido Pasquale	»	82,698	»
4) Lauria Rocco	»	82,498	»
5) Visone Aniello	»	82,345	»
6) Pecora Vito	»	81,766	»
7) Zagordo Cosimo	»	80,778	»
8) Taranto Fausto	»	80,033	»
9) La Rocca Pietro	»	79,186	»
10) Melandri Eligio	»	78,828	»
11) Ciccone Saverio	»	78,563	»
12) Alfano Antonio	»	77,947	»
13) Torella Michele	»	77,773	»
14) Serraglio Giovanni	»	77,649	»
15) Inversi Domenico	»	77,642	»
16) Russo Alesi Domenico	»	77,150	»
17) Mita Antonio	»	76,577	»
18) Passeri Sergio Maria	»	76,493	»
19) Liberti Gennaro	»	76,408	»
20) Gianfranchi Ruggero Cleto	»	76,104	»
21) Silvestri Boris	»	75,952	»
22) Bondioni Pietro	»	75,752	»
23) Gotelli Giorgio	»	75,748	»
24) Federici Glauco	»	75,627	»
25) Lo Martire Stelio	»	74,997	»
26) Pesente Elio	»	74,976	»
27) Chindamo Giuseppe	»	74,797	»
28) Pazzaglia Mario	»	74,738	»
29) Rizzo Guido	»	74,409	»
30) Caldarella Antonino	»	74,401	»
31) Onofri Ermanno	»	74,382	»
32) Bove Mauro	»	74,237	»
33) Di Caprio Salvatore	»	73,866	»
34) Corciulo Nicola	»	73,532	»
35) Aprile Pietro Maria	»	73,527	»
36) Di Martino Antonino	»	73,520	»

37) Paoluzi Remo . . . . . . punti 73,219 su 132
38) Lucchini Lino . . . . . . » 73,080 »
39) Iaculli Giuseppe . . . . . . » 72,340 »
40) Muriana Giuseppe . . . . . . » 72,072 »
41) Nucci Leopoldo . . . . . . » 71,633 »
42) Frisi Doro . . . . . . » 71,566 »
43) Nardelli Antonio . . . . . . » 71,459 »
44) Scorza Saverio . . . . . . » 71,446 »
45) Fisicaro Antonino . . . . . . » 71,390 »
46) Matarese Francesco . . . . . » 71,361 »
47) Lentini Graziano . . . . . . » 70,777 »
48) Brun Flavio . . . . . . » 70,646 »
49) Rampelli Vincenzo . . . . . . » 70,316 »
50) Amorelli Giuseppe . . . . . . » 69,866 »
51) Scherillo Antonio . . . . . . » 69,527 »
52) Famiglietti Mario . . . . . . » 69,366 »
53) Caleffi Esterino . . . . . . » 69,221 »
54) Luchetti Loreto . . . . . » 69,033 »
55) Carlomagno Michele . . . . . » 68,732 »
56) Magoni Beniamino . . . . . . » 68,599 »
57) Zaffanella Aldo . . . . . . » 68,538 »
58) Patriarca Mario . . . . . . » 68,520 »
59) Mingolla Aldo . . . . . . » 68,083 »
60) Ricci Rudio . . . . . . » 67,923 »
61) Tabarrini Agostino . . . . . » 67,818 »
62) Ladogana Raffaele . . . . . . » 67,782 »
63) Callipo Gaetano . . . . . . » 67,763 »
64) Vista Carlo . . . . . . » 67,694 »
65) Nasuti Antonio . . . . . . » 67,520 »
66) Marinelli Gaspero . . . . . . » 67,240 »
67) Nitti Gabriele . . . . . . » 66,905 »
68) De Felice Renato . . . . . . » 66,814 »
69) Santoro Pasquale . . . . . . » 66,760 »
70) Priolo Vincenzo . . . . . . » 66,463 »
71) Zarcone Vincenzo . . . . . . » 66,395 »
72) Capuano Rosario . . . . . . » 66,393 »
73) Bove Romano . . . . . . » 66,213 »
74) Di Massa Pelino . . . . . punti 65,796 su 132
75) Di Stefano Mario . . . . . . » 65,466 »
76) Nigri Mario . . . . » 65,459 »
77) Di Domenica Vittorio . . . . » 65,388 »
78) Muzzi Vitantonio . . . . . » 65,118 »
79) Mastrogiovanni Carmelo . . . » 64,856 »
80) Liotta Calogero . . . . . . » 64,199 »
81) Luzzi Francesco . . . . . . » 64,170 »
82) Zappalorto Flavio . . . . . . » 64,100 »
83) Catalano Giovanni . . . . . . » 63,545 »
84) Costardi Felice . . . . . . » 63,149 »
85) Florenzano Mario . . . . . . » 62,849 »
86) Totaro Francesco . . . . . . » 62,800 »
87) Alba Calogero . . . . . . » 62,767 »
88) Altamura Pietro . . . . . . » 62,550 »
89) Voi Ivar . . . . » 62,400 »
90) Boccia Michele . . . . . . » 62,066 »
91) Fabbro Raffaello . . . . . » 62,050 »
92) Licata Giovanni . . . . . . » 61,766 »
93) Amico Salvatore . . . . . . » 61,574 »
94) Brusatin Leo Fernando . . . . » 61,136 »
95) Puglisi Domenico . . . . . . » 59,863 »
96) Calabrò Nicola . . . . . . » 59,636 »
97) Minelli Elio . . . . » 58,366 »
98) Cafardi Severino . . . . . » 56,438 »
99) Scarelli Marcello . . . . . . » 55,181 »
100) Gritti Giuseppe . . . . . . » 55,066 »
101) La Candia Michele . . . . . » 54,800 »
102) Bassi Lucio . . . . » 53,500 »
103) Bastardi Silvio . . . . . . » 52,432 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(1208)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. 8.

Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e patrimoniale delle UU.SS.LL. della regione Puglia in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto dei principi fondamentali della contabilità pubblica, previsti dalla vigente legislazione.

Art. 2.

Collegamento con la programmazione sanitaria nazionale

La Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, collabora alla individuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e coordina il più ampio scambio di informazione in materia di finanziamento del servizio.

Art. 3.

Collegamento con la pianificazione sanitaria regionale

Il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione annuale delle UU.SS.LL. debbono essere predisposti in modo da attuare gli obiettivi del piano sanitario regionale.

TITOLO II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 4.

Natura del bilancio pluriennale

Le UU.SS.LL. adottano il bilancio pluriennale che costituisce il quadro delle risorse che si prevedono di acquisire e di destinare nel periodo considerato per l'attuazione del piano sanitario regionale e dei programmi di intervento.

Il bilancio pluriennale ha la stessa durata del piano sanitario regionale ed è aggiornato ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione di cui costituisce un allegato.

L'eventuale aggiornamento deve essere dettagliatamente motivato in una relazione illustrativa.

Il bilancio pluriennale non comporta l'autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

Il bilancio pluriennale, inoltre costituisce strumento di riscontro dell'utilizzazione delle risorse, in riferimento all'esercizio delle funzioni di competenza.

Art. 5.

Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle uscite;
c) dal quadro generale riassuntivo.

Le entrate e le spese devono essere riferite ai titoli e alle categorie del bilancio annuale.

Le spese devono essere riclassificate, in appositi allegati, per funzioni e programmi.

Art. 6.

Previsione delle entrate del bilancio pluriennale

La quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale è effettuata come segue:

la quota del fondo sanitario regionale, parte corrente, è iscritta applicando all'ammontare del fondo sanitario regionale, previsto nel bilancio pluriennale regionale, i parametri di riparto stabiliti dalla Regione;

le eventuali altre entrate sono iscritte tenuto conto di tutti gli elementi che possono concorrere alla valutazione quantitativa delle stesse, o, in mancanza, sulla base di quanto è stato accertato negli anni precedenti;

la quota del fondo sanitario regionale, in conto capitale, è iscritta in base alle prescrizioni del piano sanitario regionale e alle previsioni del bilancio pluriennale regionale.

Art. 7.

Previsione delle spese del bilancio pluriennale

La quantificazione delle spese del bilancio pluriennale è effettuata come segue:

per la spesa corrente, sulla base delle prescrizioni del piano sanitario regionale, tenuto anche conto dei vincoli derivanti dalle pregresse gestioni delle UU.SS.LL.;

per la spesa in conto capitale, sulla base delle prescrizioni del piano sanitario regionale.

Art. 8.

Equilibrio del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le previsioni delle uscite non possono essere per ciascun anno superiori alle previsioni delle entrate.

Le entrate debbono altresì pareggiare la spesa per ciascun anno con riguardo ad ogni titolo.

Titolo III

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Capo I

Formazione ed approvazione del bilancio di previsione annuale

Art. 9.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio annuale di previsione formulato in termini di competenza e in termini di cassa, corredato dalla relazione informativa, è predisposto dal comitato di gestione dell'U.S.L. entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed è trasmesso all'assemblea generale ed ai comuni interessati per il parere obbligatorio entro i successivi dieci giorni.

I comuni devono pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato comunicato all'assemblea generale, esso si intende favorevolmente espresso ad ogni effetto.

Entro il 15 novembre l'assemblea generale approva il bilancio di previsione annuale e lo trasmette corredato degli allegati al comitato regionale di controllo ed all'assessorato regionale alla sanità, entro il 30 novembre.

Entro dieci giorni dalla intervenuta esecutività le UU.SS.LL. trasmettono copia del bilancio ai comuni interessati ed alle comunità montane.

Art. 10.

Universalità e integrità del bilancio

Nel bilancio devono essere iscritte tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio.

Le entrate debbono essere iscritte nel bilancio nel loro importo lordo, senza riduzione alcuna per le spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Le spese debbono essere iscritte nel bilancio per l'intero importo, senza apportarvi riduzioni per eventuali entrate loro connesse.

Art. 11.

Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle uscite;

c) dal quadro generale riassuntivo.

Lo stato di previsione deve contenere note illustrative nelle quali sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, giustificando le variazioni apportate rispetto alle previsioni del bilancio pluriennale.

Per ciascun capitolo di entrata o di uscita, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenze.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) è iscritto l'eventuale saldo finanziario, presunto al termine dell'esercizio precedente.

Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 12.

Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa

Il totale delle spese che potranno essere impegnate non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare. E' vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

In ciascun bilancio il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere aumentato dalla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 13.

Classificazione delle entrate e delle spese

Il bilancio annuale di previsione delle UU.SS.LL. si articola nelle entrate e nelle spese indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Art. 14.

Contabilità speciali

La gestione finanziaria dei presidi e servizi multinazionali si attua sulla base di un apposito conto separato che deve essere allegato al bilancio della U.S.L. competente per territorio.

Le UU.SS.LL. potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni che presentano caratteristiche peculiari previste dal piano sanitario regionale.

Per ciascuna contabilità speciale occorre fare riferimento allo schema di bilancio di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Allegati al bilancio di previsione

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

1) il bilancio pluriennale;

2) il prospetto per la riclassificazione della spesa per funzioni;

3) il prospetto di riclassificazione della spesa per programmi;

4) la relazione al bilancio;

5) la relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

I prospetti di cui ai numeri 2) e 3) sono predisposti sulla base di schemi approvati dalla giunta regionale.

Art. 16.

Esercizio provvisorio di bilancio

Le UU.SS.LL. sono autorizzate all'esercizio provvisorio fino alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione è consentita per un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio per ogni mese dell'esercizio provvisorio ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi ovvero di spese obbligatorie.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora approvato dall'assemblea generale, l'esercizio provvisorio e autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio deliberato dall'assemblea non sia stato ancora reso esecutivo è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo.

Nel caso di rinvio del provvedimento di approvazione del bilancio la gestione provvisoria del bilancio è autorizzata limitatamente ai capitoli non sottoposti ad osservazioni; per le rimanenti parti e capitoli è autorizzata la gestione provvisoria nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

Art. 17.

Assestamento e variazione di bilancio

Il comitato di gestione predispone entro il 31 maggio, e l'assemblea generale approva entro il 30 giugno, l'assestamento del bilancio sulla scorta delle risultanze accertate per l'esercizio precedente.

Qualora in sede di assestamento sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea delibera su proposta del comitato di gestione, l'utilizzo per interventi di investimento.

Nel caso di riscontro di saldo finanziario negativo, l'assemblea, previa acquisizione degli atti adottati per il ripiano del disavanzo di gestione, provvede alla iscrizione in bilancio delle parti contabili inerenti alla copertura del saldo finanziario negativo.

Successive variazioni possono altresì, essere apportate al bilancio nel corso dell'esercizio e comunque non oltre il 30 novembre.

E' fatto divieto di deliberare trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale.

Sono altresì vietati gli storni tra i residui e tra i residui e gli stanziamenti della competenza.

Art. 18.

Fondi di riserva per le spese impreviste

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva non superiore al 2% delle spese correnti dal quale sono prelevate le somme occorrenti a provvedere a spese non previste, all'atto dell'approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità, non impegnino in alcun modo il successivo bilancio, e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.

Il prelevamento di tali somme a favore di altri capitoli di bilancio è disposto con provvedimento del comitato di gestione da approvarsi dall'assemblea generale qualora superi un dodicesimo dello stanziamento per ogni mese.

Art. 19.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio è iscritto tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti determinati in sede di previsione iniziale.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con provvedimento del comitato di gestione.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al precedente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

Art. 20.

Anticipazioni di cassa

Per far fronte a temporanee deficienze di cassa, le UU.SS.LL. potranno contrarre anticipazioni con il tesoriere.

L'anticipazione è deliberata dal comitato di gestione in base alle condizioni previste dalla convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

Le eventuali anticipazioni devono essere estinte con le somministrazioni delle quote trimestrali del fondo sanitario regionale.

Capo III

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 21.

Fasi dell'entrata

Le entrate previste in bilancio passano attraverso le seguenti fasi:

a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.

Tali fasi possono essere, in taluni casi, simultanee.

Art. 22.

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando sulla base di idonea documentazione probatoria viene individuato il titolo, la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo, come competenza dell'esercizio.

Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa del tesoriere di cui all'art. 20 vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza alla assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 23.

Riscossione ed incasso delle entrate

La riscossione delle entrate deve essere fatta per mezzo della tesoreria e dei dipendenti designati da appositi provvedimenti nei modi e nelle forme in essi prescritti, contro rilascio di regolare quietanza e con l'onere della resa del conto.

Il versamento delle somme riscosse dai dipendenti incaricati deve avvenire nel termine previsto nel regolamento interno dell'U.S.L.

La riscossione delle entrate è fatta per conto delle UU.SS.LL. sotto la personale responsabilità di chi la esegue e con l'obbligo del versamento in tesoreria.

Nessun titolo di credito verso le UU.SS.LL. può essere ricevuto in pagamento dei debiti verso le stesse.

La riscossione delle entrate è seguita direttamente dalla tesoreria ed il versamento dei dipendenti designati si effettua mediante ordinativi di incasso, sottoscritti dal presidente del comitato di gestione o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o da uno dei componenti dello stesso delegato dal presidente e controfirmati dal funzionario responsabile dei servizi finanziari dell'U.S.L. o da chi lo sostituisce.

Art. 24.

Contenuto e forma degli ordinativi di incasso

Gli ordinativi di incasso distinti a seconda che si riferiscano al conto delle competenze od al conto dei residui, hanno un numero di ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio a cui si riferisce l'entrata;
b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio;
c) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;
d) la causa del versamento;
e) la somma da incassare scritta in lettere e in cifre;
f) la data di emissione;
g) il numero e la denominazione del capitolo di entrata.

Art. 25.

Estinzione ordinativi di incasso

Gli ordinativi di incasso non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, sono restituiti ai servizi finanziari dell'U.S.L. entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

L'U.S.L. provvede all'annullamento di cui al comma precedente ed alla contemporanea emissione di altri ordinativi di incasso nell'esercizio corrente con imputazione al conto dei residui per le entrate rimaste da riscuotere.

Art. 26.

Versamento delle entrate

L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla tesoreria alla quale devono essere versate tutte le entrate dell'U.S.L.

La tesoreria è tenuta all'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, o anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo, che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto ai servizi finanziari dell'U.S.L.

Art. 27.

Fasi della spesa

Le spese previste nel bilancio dell'U.S.L. passano attraverso le seguenti fasi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

Art. 28.

Impegni di spesa

Le UU.SS.LL. assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalle UU.SS.LL., in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

La registrazione degli impegni di spesa riguardante stipendi ed altre spese di funzionamento già di massima autorizzate, può essere effettuata in una sola volta per tutto l'anno o a scadenze periodiche.

Art. 29.

Registrazione degli impegni

Le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio delle UU.SS.LL. debbono essere comunicate ai servizi finanziari a cura degli uffici preposti alla gestione dei rispettivi capitoli di bilancio.

I servizi finanziari verificano la legalità della spesa, la giusta imputazione al bilancio, nonchè l'esistenza della disponibilità sui relativi capitoli.

I provvedimenti esecutivi vengono trasmessi agli uffici finanziari per la registrazione dei relativi impegni di spesa.

Deve essere data, altresì, comunicazione ai servizi finanziari, dei provvedimenti annullati dall'organo di controllo ovvero delle proposte non adottate dal comitato di gestione.

Tutti gli atti che comportino impegni di spesa devono comunque essere trasmessi ai servizi finanziari per le opportune annotazioni.

Non possono essere assunti impegni successivamente al 31 dicembre.

Art. 30.

Liquidazione delle spese

La liquidazione consiste nella identificazione del creditore, determinazione dell'ammontare esatto del debito ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, qualora prevista, la iscrizione in inventario dei beni.

Alla liquidazione delle spese già impegnate con deliberazione esecutiva provvede ordinariamente il comitato di gestione con atto non soggetto a controllo.

Il comitato di gestione può delegare alla liquidazione il suo presidente ed i responsabili di servizio, di ufficio o di presidio che provvedono previo accertamento della regolarità della presentazione o della fornitura e dei documenti giustificativi.

Art. 31.

Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa mediante mandati diretti, individuali e collettivi a favore dei creditori, tratti sulla Tesoreria.

Nei casi e con le modalità previste all'art. 41 è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione.

I titoli di spesa sono firmati dal presidente del comitato di gestione o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o da uno dei componenti del comitato stesso, delegato dal presidente, e controfirmati dal responsabile dei servizi finanziari dell'ufficio di direzione della U.S.L. o da chi lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento.

Non può farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti a atti deliberativi, se tali atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino dichiarati immediatamente eseguibili a sensi delle norme vigenti in materia.

Prima di emettere i titoli di spesa deve essere verificata dall'ufficio dei servizi finanziari la causa legale del pagamento e deve essere, altresì, riscontrato che la somma da pagare sia correttamente riferita al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza, nonchè la somma da pagare, l'esatta imputazione a capitolo di spesa ed il suo contenimento entro i limiti dello stanziamento.

Art. 32.

Contenuto e forma dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, sono numerati progressivamente e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) gli estremi del provvedimento di liquidazione della spesa;

c) gli estremi relativi alla classificazione del bilancio;

d) il capitolo di bilancio cui va imputata la spesa, lo stanziamento originale e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;

e) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

f) gli estremi dei conti correnti postali o bancari nei casi consentiti dalla legge;

g) l'oggetto della spesa;

h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

i) l'indicazione dei documenti giustificativi annessi;

l) il luogo ove devono essere eseguiti i pagamenti;

m) la data dell'emissione.

Art. 33.

Estinzione dei titoli di pagamento

La tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenza e di cassa ed in conformità alle altre disposizioni di leggi vigenti.

Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo e dalle disposizioni della presente legge circa l'erogazione di fondi mediante il servizio di economato e tramite funzionari delegati, il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente legge.

L'ufficio dell'U.S.L. ordinatore del pagamento può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati siano estinti dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile dell'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata; le relative spese rimangono a carico del creditore;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento, commutati ai sensi del presente articolo, in assegni circolari o in vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere; al mandato di pagamento deve essere allegato l'avviso di ricevimento.

La tesoreria è tenuta al pagamento anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute riguardanti imposte, quote di ammortamento, mutui e di altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norme di legge. In tali casi la tesoreria richiede immediatamente al servizio finanziario l'emissione del relativo mandato.

Art. 34.

Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa per agevolare la riscossione

I mandati di pagamento individuali e collettivi, totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione certa, sono commutati d'ufficio in vaglia postale ordinario o telegrafico a favore della stessa persona del creditore.

I titoli di spesa di cui al precedente comma, muniti della dichiarazione di commutazione in sostituzione della quietanza del creditore, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.

Art. 35.

Limitazioni del pagamento dei titoli di spesa

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stata disposta la commutazione di cui all'articolo precedente debbono essere restituiti entro il 10 gennaio successivo dalla tesoreria.

I mandati di pagamento individuali inestinti sono annullati. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente pagata.

Per le quote rimaste così insoddisfatte si provvede alla emissione di altri mandati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui, semprecchè non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.

Art. 36.

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi della presente legge non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi e versati o si siano estinti per prescrizione od altra causa.

Art. 37.

Residui passivi

Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre a norma dell'art. 30 costituiscono residui passivi.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 26 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa.

Art. 38.

Conservazione dei residui passivi - Perenzione amministrativa

La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine, i residui passivi che non risultino pagati, sono dichiarati perenti agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.

Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte del creditore, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, può iscriversi un apposito capitolo di spesa, da collocarsi tra le spese correnti ed al cui movimento si provvede con deliberazione del comitato di gestione.

Il riaccertamento dei residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto finanziario.

Art. 39.

Separazione del conto dei residui da quello della competenza Divieto di variazione dei residui

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Inoltre nelle scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi e passivi secondo gli esercizi da cui provengono.

In nessun caso si può iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma che non sia stata compresa nella competenza degli esercizi precedenti.

Art. 40.

Servizio di economato

E' istituito un servizio di economato per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici nonchè per quelle di piccole manutenzioni degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti e per le altre spese varie degli uffici e dei servizi che, per la loro natura, debbono farsi in economia o quando ricorrono speciali circostanze che ne richiedano la esecuzione immediata.

Tale servizio è disciplinato da un apposito regolamento che specifica la natura delle spese, il limite massimo entro cui le medesime debbono essere contenute, le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del comitato di gestione.

I dipendenti delegati alla gestione dei servizi di economato sono personalmente responsabili della regolarità delle spese sostenute e dei pagamenti eseguiti.

Art. 41.

Funzionari delegati

Per le spese riguardanti particolari servizi, il comitato di gestione, allorchè ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile con le esigenze del servizio, può far ricorso mediante provvedimento motivato all'anticipazione di fondi a favore di un funzionario della U.S.L., che assume pertanto la figura di funzionario delegato, perché provveda al pagamento delle spese medesime con l'obbligo della resa del conto.

Art. 42.

Assegnazione di fondi ai funzionari delegati

Il comitato di gestione può autorizzare con atto deliberativo, aperture di credito a favore di funzionari delegati stabilendo i limiti e le modalità di utilizzo.

Il funzionario delegato effettua i prelevamenti dell'apertura di credito mediante buoni di prelevamento a proprio favore per i pagamenti in contanti da lui direttamente eseguibili ovvero mediante ordinativi intestati ai creditori.

Il prelievo è effettuato nei limiti dell'apertura di credito autorizzata per ciascun capitolo.

Art. 43.

Rendiconto da parte dei funzionari delegati

Ciascun funzionario delegato deve rendere il conto delle somme erogate trimestralmente.

Il rendiconto distinto per ciascun capitolo dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lasci l'incarico.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalle scadenze di cui al primo comma o al verificarsi di eventi che comportino la cessazione dall'incarico ai sensi del comma precedente.

I competenti uffici dell'U.S.L., effettuati i riscontri e le verifiche necessari, trasmettono il rendiconto al comitato di gestione, il quale, con proprio atto, lo approva dando discarico al funzionario incaricato delle somme erogate.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese sostenute e dei pagamenti eseguiti.

Capo IV

I RENDICONTI

Art. 44.

Rendiconto generale

I risultati finali della gestione del bilancio sono dimostrati nel rendiconto generale dell'U.S.L.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto generale del patrimonio,

ed una relazione illustrativa dei risultati economici con particolare riferimento ai singoli obiettivi indicati nel piano sanitario regionale.

Il rendiconto generale deve essere predisposto dal comitato di gestione entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed approvato dall'assemblea generale entro il 30 giugno.

Entro venti giorni dall'intervenuta esecutività le UU.SS.LL. trasmettono copia del rendiconto ai comuni ed alle comunità montane interessate.

Art. 45.
Struttura e funzioni del rendiconto

I risultati finanziari della gestione del bilancio sono riassunti e dimostrati annualmente nel conto finanziario.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto medesimo si riferisce;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenze;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

8) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;

9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni in termini di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui attivi riprodotti nell'esercizio stesso;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alla cancellazione od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

8) le economie e le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio deriva aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza ed il totale dei residui per gli esercizi precedenti, nonchè detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio ed il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.

Art. 46.
Rendiconto patrimoniale

Il conto del patrimonio deve indicare alla data di chiusura in cui il conto si riferisce:

1) le attività e le passività finanziarie;

2) i beni mobili ed immobili;

3) ogni altra attività e passività.

Al conto del patrimonio deve essere allegato un elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'U.S.L. alla data di chiusura dell'esercizio con l'indicazione delle destinazioni e dell'eventuale reddito prodotto.

Capo V
SCRITTURE E RILEVAZIONI CONTABILI

Art. 47.
Libri e registri obbligatori

Le UU.SS.LL. devono tenere i seguenti libri e registri:

1) giornale dei mandati e delle reversali e libro mastro;

2) giornale del riscuotitore interno;

3) protocollo fatture fornitori;

4) partitario fornitori;

5) inventario delle immobilizzazioni;

6) inventario dei beni mobili;

7) libro relativo ai contratti finanziari (mutui, prestiti a medio e lungo termine, locazione finanziaria) dal quale devono risultare l'importo dei vari finanziamenti, le relative quote interessi e quote capitale ed il debito residuo alla fine di ciascun anno;

8) registro e bollettario ai fini fiscali.

La giunta regionale può con propria deliberazione impartire disposizioni per la tenuta e la conservazione delle predette scritture.

TITOLO IV
GESTIONE DEL PATRIMONIO

Capo I
GLI INVENTARI

Art. 48.
Oggetto degli inventari

L'inventario generale di ciascuna U.S.L. è composto dai seguenti inventari particolari:

1) inventario delle immobilizzazioni, rilevante la consistenza dei seguenti cespiti patrimoniali:

a) edifici e loro pertinenze;

b) impianti fissi sanitari;

c) impianti fissi tecnico-economali;

d) aree fabbricabili;

e) terreni e relative pertinenze affittati a terzi;

f) aziende affittate a terzi;

g) terreni gestiti in economia;

h) altri investimenti non risultanti nelle categorie di cui alle precedenti lettere;

2) inventario dei beni mobili rilevante la consistenza dei seguenti beni e valori:

a) automezzi;

b) mobilio sanitario e non sanitario;

c) macchine d'ufficio;

d) altra attrezzatura varia economale;

e) attrezzature ed apparecchiature sanitarie;

f) titoli a reddito fisso;

g) titoli azionari;

h) altri titoli;

i) opere d'arte;

l) pubblicazioni e riviste di particolare interesse.

Art. 49.

Inventari delle immobilizzazioni

L'inventario delle immobilizzazioni deve contenere le seguenti indicazioni:

1) il numero progressivo di carico;
2) la data di presa in carico;
3) la denominazione, la descrizione, l'ubicazione ed i dati catastali;
4) la destinazione funzionale nell'ambito della U.S.L.;
5) gli estremi dell'atto di presa in carico;
6) il valore;
7) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati.

Le immobilizzazioni sono iscritte nell'inventario dei beni immobili del comune nel cui territorio sono ubicate ed iscritte nell'inventario delle immobilizzazioni delle UU.SS.LL.

L'U.S.L. comunica al comune destinatario l'avvenuto acquisto al fine di consentire al comune stesso l'iscrizione nel proprio inventario.

Il comune, effettuata la presa in carico inventariale, è tenuto entro i successivi venti giorni, a comunicare all'U.S.L. il numero di carico che deve essere trascritto nell'inventario dell'U.S.L.

Qualsiasi successiva variazione dei beni inventariati deve essere comunicata al comune che provvede ad aggiornare il proprio inventario.

Art. 50.

Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

1) il numero progressivo di carico;
2) la data di presa in carico;
3) la denominazione e la descrizione;
4) la quantità od il numero per ciascuna specie ed il valore;
5) l'indicazione del presidio o servizio ove sono collocati;
6) gli estremi dell'atto di presa in carico.

I beni mobili sono assunti in carico nell'inventario del comune dove sono utilizzati ed iscritti nell'inventario dei beni mobili dell'U.S.L., e sono assoggettati alla disciplina dei commi 3) e 4) del precedente art. 49.

Art. 51.

Aggiornamento dell'inventario

L'aggiornamento dell'inventario deve essere fatto periodicamente e comunque una volta ogni cinque anni, verificando la concordanza tra le risultanze contabili e l'effettiva consistenza dei beni.

Si deve comunque procedere all'aggiornamento di valore del bene ogni qualvolta si intenda alienare o permutare il bene stesso.

La rivalutazione viene effettuata sulla base del prezzo di mercato all'epoca della cessione.

Art. 52.

Risultanze degli inventari

Le risultanze a fine esercizio degli inventari dei beni immobili e dei beni mobili costituiscono valori da inserire nel conto patrimoniale.

Art. 53.

Valutazione dei beni per l'inventario iniziale

Ai fini della redazione dell'inventario iniziale, i beni mobili ed immobili saranno iscritti al valore indicato nell'inventario dell'ente di provenienza.

Art. 54.

Eliminazione dei beni mobili

L'eliminazione dei beni mobili inventariati avviene con deliberazione del comitato di gestione corredata dai verbali di scarico per i beni fuori uso, perdita o altro motivo e dopo l'accertamento delle eventuali responsabilità a carico dei consegnatari.

Art. 55.

Consegnatari dei beni mobili

Il regolamento del servizio amministrativo determina i doveri e le responsabilità dei consegnatari dei beni dell'U.S.L., nonchè le formalità idonee a garantire il controllo sulla loro custodia e gestione interna.

Capo II

CONTABILITA' DI MAGAZZINO

Art. 56.

Scopi e caratteristiche della contabilità di magazzino

Nell'ambito del sistema della contabilità dei costi, le UU.SS.LL. provvedono ad istituire apposite contabilità di magazzino attraverso la tenuta di idonee rilevazioni le quali debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, formate da beni del medesimo tipo, della medesima qualità ed i cui valori unitari non divergano sensibilmente, le qualità dei beni esistenti all'inizio dell'esercizio, le quantità entrate od uscite accertate alla fine di ciascun mese dell'esercizio stesso.

Le risultanze di fine esercizio delle contabilità di magazzino costituiscono valore da inserire nel conto patrimoniale.

Art. 57.

Registrazione di carico

Gli acquisti sono registrati in base al prezzo di acquisto.

I medicinali e il materiale diagnostico acquisiti a titolo gratuito vengono rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella loro consistenza effettiva.

Art. 58.

Registrazione di scarico

I prelievi dal magazzino effettuati dagli uffici, dai servizi e dai presidi costituiscono i consumi.

La determinazione del valore dei consumi è effettuata mensilmente in base al prezzo medio ponderato.

Art. 59.

Oggetto della contabilità di magazzino

Formano oggetto della contabilità di magazzino i medicinali, il materiale diagnostico, le stovigliere, la biancheria, stampati e cancellerie, materiale di manutenzione ordinaria, generi alimentari ed ogni altro materiale sanitario e non sanitario di facile consumo.

Art. 60.

Determinazione della contabilità di magazzino

La contabilità di magazzino determina entro la prima decade di ogni mese per il mese precedente:

1) i consumi in quantità di ciascun articolo codificato per centro di costo utilizzatore;
2) le rimanenze di magazzino dei singoli articoli in quantità e valore riferito alla fine del mese precedente;
3) il materiale diagnostico che risulti scaduto nello stesso periodo.

Capo III

CENTRI DI COSTO

Art. 61.

Oggetto della contabilità dei costi

Le UU.SS.LL. devono istituire apposita contabilità riferita a ciascuno dei centri di costo ed ai quali siano dettagliatamente imputate le voci di spesa corrente od in conto capitale, al fine di pervenire alla dimostrazione del costo complessivo per esercizio.

Con provvedimento della giunta regionale sono individuati i centri di costo e le modalità di rilevazione e di riscontro delle spese.

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

Art. 62.

Determinazione degli indici di produttività

Al fine di consentire valutazioni di efficienza dei presidi e servizi, e di permettere confronti fra attività omogenee, la giunta regionale determina gli indici di produttività relativi ai servizi e presidi di diagnosi e cura con degenza, ai servizi e presidi di diagnosi e cura senza degenza e ai servizi generali.

Art. 63.

Trasmissione di dati alla Regione

Per la determinazione degli indici di produttività a livello regionale le U.S.L. devono trasmettere all'assessorato alla sanità della Regione entro il 20 gennaio ed il 20 luglio di ogni anno, sulla base di modelli e secondo le istruzioni emanate dallo stesso assessorato alla sanità i seguenti dati riferiti al semestre precedente:

1) numero e qualifiche del personale dipendente;

2) numero delle giornate di assenza delle varie categorie del personale;

3) casistica trattata e giornate di degenza consumate;

4) numero e tipo di esami eseguiti dai laboratori;

5) numero e tipo degli esami eseguiti dai servizi di radiodiagnostica.

L'assessore alla sanità emana istruzioni per la codificazione dei casi trattati e degli esami eseguiti.

TITOLO V

I CONTRATTI

Art. 64.

Scelta del contraente

I contratti delle UU.SS.LL. dai quali deriva una spesa, debbono di regola, essere preceduti da pubblici incanti o licitazioni private per particolari e motivate esigenze.

Per lavori e forniture che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali può essere seguita la forma dell'appalto di concorso.

In questo caso la scelta del progetto deve essere effettuata dal comitato di gestione, sentito il parere di una commissione tecnica nominata dal comitato stesso e presieduta dal presidente della U.S.L. o da un consigliere da lui delegato. Della commissione tecnica fa parte il responsabile del competente servizio.

Art. 65.

Forme contrattuali

a) *Asta pubblica.*

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'unità sanitaria locale. Un estratto di esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, e all'albo pretorio del comune sede dell'U.S.L.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara, le prescrizioni e condizioni per l'ammissione alla stessa e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione.

b) *Licitazione privata.*

La licitazione privata, preceduta dal preventivo avviso di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo nel giorno stabilito, formato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base.

Nella lettera di invito dovrà, inoltre, essere precisato il criterio scelto tra quelli successivamente indicati nel presente articolo.

L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara è fatta dal comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. A tal uopo il comitato predispone ed aggiorna appositi elenchi per categorie merceologiche.

c) *Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata.*

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito e sono presiedute ed aggiudicate dal presidente del comitato di gestione o suo delegato, membro del comitato, assistito da un funzionario verbalizzante.

L'aggiudicazione è effettuata in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi una entrata per l'unità sanitaria locale al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta, o lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, fermo restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14; 8 agosto 1977, n. 584 e 3 gennaio 1978, n. 1, al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei servizi che formeranno oggetto del contratto, debbano essere conformati ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero a favore dell'offerta più economicamente vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura e della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo ultimo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento. Per i contratti da aggiudicarsi al prezzo più basso perchè conformati ad appositi capitolati o disciplinari tecnici, l'unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare, con provvedimento motivato, escludendo dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 15% alla media delle offerte pervenute.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario.

d) *Appalto concorso.*

L'appalto concorso è ammesso per speciali lavori o forniture di particolare complessità tecnico-scientifica o che richiedano competenze e mezzi di esecuzione speciali.

Le persone o ditte prescelte sono invitate nei termini, nei modi e nelle forme stabilite dall'invito, a presentare il progetto dell'opera o del lavoro, o del servizio corredato dai relativi prezzi.

La scelta del progetto è effettuata dal comitato di gestione su proposta di apposita commissione tecnica costituita con delibera del comitato stesso, previo esame comparativo dei diversi progetti, dell'analisi dei prezzi relativi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze, il comitato di gestione, può indire nuovo appalto concorso.

Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la elaborazione dei progetti dai medesimi presentati.

La mancata aggiudicazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi.

e) *Trattativa privata.*

La trattativa privata è ammessa:

quando per qualsiasi motivo la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

per l'acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

per l'acquisto e la locazione di immobili destinati a servizi o ad uffici dell'unità sanitaria locale;

per contratti di importo non superiore a L. 30.000.000 con l'esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentano ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi;

per motivi d'urgenza dovuti a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento;

nel caso di rescissione di contratto ove sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso.

La trattativa privata può aver luogo solo quando siano state interpellate almeno tre ditte comprese negli elenchi predisposti per categorie merceologiche.

Servizi in economia.

Con atto deliberativo del comitato di gestione è approvato il regolamento per i lavori, i servizi o forniture eseguiti in economia.

Art. 66.

Uniformità dei contratti

I contratti riguardanti le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni o gli appalti delle unità sanitarie locali devono uniformarsi ai capitolati tipo, fissati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 67.

Pubblicità dei contratti

I contratti ed i verbali per aste, licitazioni private, appalti e tutti gli atti delle unità sanitarie locali per cui occorra pubblicità ed autenticità della firma, sono ricevuti in forma pubblica amministrativa, dal responsabile del servizio provveditorato ed economato.

Nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivale, a tutti gli effetti, al contratto.

Il responsabile del servizio provveditorato ed economato provvede alla registrazione degli atti ai sensi della legge del registro e tiene lo speciale repertorio prescritto dalla legge medesima.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, anche a seguito di richiesta dell'altro contraente, alla forma notarile.

Art. 68.

Formazione e stipulazione dei contratti

Salvo il caso di cui al secondo comma dell'art. 67 la stipulazione del contratto deve avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al primo e secondo comma, deve essere effettuata entro dieci giorni dalla aggiudicazione ovvero dalla accettazione dell'offerta.

Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'U.S.L. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta di risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

A garanzia dell'offerta e della esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo.

La ditta concorrente, può essere esonerata dalla cauzione provvisoria qualora la medesima vanti nei confronti dell'U.S.L. un credito liquido ed esigibile per un importo pari al 5% dell'ammontare presunto della fornitura.

Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non supera l'importo di lire cinquemilioni escluso ogni frazionamento ripetizione, completamento o ampliamento.

L'U.S.L. provvede a restituire entro dieci giorni dall'aggiudicazione alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente costituiti.

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienze o ritardi nell'esecuzione del contratto.

I contratti devono aver termine e durata certa e per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità e convenienza.

I contratti sono stipulati dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato in forma pubblica o privata secondo le disposizioni di legge. I contratti possono, inoltre, essere stipulati mediante:

scrittura privata firmata dall'offerente e dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato;

obbligazione stesa appiedi del capitolato;

per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio quando sono conclusi con ditte commerciali.

Le ditte che non prestano cauzioni sono tenute a prestare fideiussione bancaria.

Art. 69.

Acquisto ed alienazione dei beni patrimoniali

Sono destinati alle UU.SS.LL. tutti i beni immobili e i beni mobili di proprietà dei comuni, funzionali ai servizi sanitari gestiti dalla U.S.L.

Tutti gli atti degli organi dell'U.S.L. in ordine all'amministrazione, disposizione e gestione del patrimonio sono compiuti un nome e per conto dei comuni proprietari dei singoli beni.

L'acquisto e l'alienazione dei beni immobili sono deliberati dall'assemblea generale su proposta del comitato di gestione, previo parere motivato dal consiglio comunale nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile.

I comuni devono pronunziarsi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso il quale, senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

Qualora l'assemblea dell'U.S.L. delibera in difformità dal parere espresso dal comune, deve motivare la decisione.

In tal caso, la decisione definitiva spetta alla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

All'acquisto e all'alienazione dei beni mobili provvede il comitato di gestione dandone comunicazione al comune interessato per le conseguenti variazioni di inventario.

Il ricavato dell'alienazione dei beni immobili deve essere impiegato nell'acquisto di nuovi immobili o nel miglioramento del patrimonio esistente nell'ambito dello stesso comune, aventi, comunque, destinazione sanitaria.

Art. 70.

Forme collaborative

Le UU.SS.LL. possono stipulare intese con altre UU.SS.LL. al fine di:

a) acquistare beni o realizzare opere di comune interesse;

b) regolare l'utilizzazione comune di particolari uffici o servizi o di beni appartenenti ad una sola di esse od a terzi.

Art. 71.

Pretrattativa regionale d'acquisto

La giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione un esatto indirizzo economico e tecnico merceologico ed una gestione più economica ed efficiente della assistenza sanitaria, giungendo ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le UU.SS.LL. possono rivolgersi.

In tal caso il ricorso alla trattativa privata è consentito anche in carenza di presupposti di cui all'art. 65.

Art. 72.

Modalità di pagamento

I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.

Il termine di pagamento di cui al primo comma, si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, sono state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a 30 giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati nè interessi per le somme che i contraenti debbono anticipare per l'esecuzione dei contratti, essendo solo ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.

Tale divieto non si applica ai contratti di prestazione d'opera intellettuale per i fondi spese, ove la disciplina professionale ne preveda l'anticipo.

TITOLO VI

CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 73.

Oggetto e finalità dei controlli

La Regione esercita sull'attività delle UU.SS.LL., la verifica ed il controllo di gestione finanziario ed economico.

La verifica ed il controllo finanziario hanno come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

La verifica ed il controllo economico hanno come fine la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa sanitaria e costituiscono strumento di riscontro dell'andamento gestionale con riferimento al rapporto costi-benefici.

Art. 74.

Verifiche periodiche di cassa

Le verifiche di cassa, almeno bimestrali, sono effettuate dal competente ufficio del comune o della comunità montana al fine di accertare eventuali disavanzi e sono comunicate immediatamente al sindaco del comune ovvero al presidente della comunità montana, nonchè al presidente del comitato di gestione, per gli eventuali provvedimenti di cui al successivo art. 76.

Qualora nell'ambito dell'U.S.L. siano compresi più comuni, ovvero comuni che non facciano parte della comunità montana, l'assemblea generale dell'U.S.L. individua il comune a cui affidare le verifiche periodiche di cassa.

Art. 75.

Rendiconti trimestrali di cassa e di competenza

I rendiconti trimestrali di competenza e di cassa debbono essere trasmessi dalle UU.SS.LL. alla Regione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del trimestre, e devono dare conto dei debiti e crediti del bilancio già accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonchè dell'avanzo o disavanzo di cassa dettagliando gli eventuali impedimenti per cui non sono stati effettuati i pagamenti per forniture entro 90 giorni come previsto dal precedente art. 72.

Art. 76.

Provvedimenti per riportare in equilibrio il conto di gestione

Ove da verifiche periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di cassa e di competenza, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti ed ai crediti di bilancio, il presidente del comitato di gestione è tenuto a convocare nel termine di dieci giorni il comitato di gestione al fine di proporre i provvedimenti ritenuti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'U.S.L.

I relativi provvedimenti devono essere approvati dall'assemblea generale entro e non oltre i successivi 20 giorni e comunicati ai comuni interessati.

Art. 77.

Verifiche di gestione e di efficienza

Il controllo sulla gestione e sulla efficienza compete all'assemblea generale ed alla giunta regionale tramite il competente assessorato.

A tal fine il comitato di gestione è tenuto, a richiesta dei predetti organi, a presentare una relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale per la parte di competenza e sui risultati economico-finanziario e di efficienza della gestione, con separata evidenza dei presidi e servizi multizonali.

SERVIZIO TESORERIA

Art. 78.

Affidamento servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato, mediante appalto o trattativa privata, ad una delle istituzioni creditizie indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1980) operanti nell'ambito territoriale delle UU.SS.LL.

A parità di condizioni il servizio di tesoreria viene affidato all'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per il comune o per la maggior parte dei comuni o per le comunità montane operanti nell'ambito territoriale delle UU.SS.LL.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva lo schema di capitolato per l'affidamento dei servizi di tesoreria, in conformità e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 79.

Capitolato del servizio di tesoreria

Il capitolato deve prevedere:

i criteri per l'affidamento del servizio;

le modalità per la riscossione ed il versamento delle entrate, per il rilascio delle quietanze, per l'esecuzione dei pagamenti per le anticipazioni obbligatorie di cassa, per il deposito a frutto delle giacenze eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa;

le modalità per la tenuta dei registri obbligatori;

le modalità per la comunicazione dei provvedimenti regionali ed ogni altro elemento inerente al servizio di tesoreria;

le modalità per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale;

la tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una chiara rilevazione contabile;

l'invio giornaliero alle UU.SS.LL. di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere.

Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano in conformità e nell'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633 convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 80.

Responsabilità del tesoriere

Il tesoriere dell'U.S.L. è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge e delle disposizioni concernenti le modalità di funzionamento del servizio di tesoreria di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il tesoriere dell'U.S.L. è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio.

La vigilanza ed il riscontro esercitati dai dipendenti dell'U.S.L. sulla gestione del servizio di tesoreria non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

Il responsabile dei servizi finanziari dell'U.S.L. appone il visto di regolarità sul suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'U.S.L. e i dati evidenziati in tale conto.

TITOLO VIII

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

Art. 81.

Responsabilità per spese in eccedenza alla quota di dotazione

Gli amministratori ed i funzionari componenti l'ufficio di direzione dell'U.S.L. sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilità accertati dagli organi sanitari della Regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 82.

Responsabilità dei componenti il comitato di gestione

Gli amministratori sono personalmente responsabili quando danno luogo al pagamento di spese conseguenti a deliberazioni e atti degli organi dell'U.S.L., se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non siano immediatamente eseguibili.

I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente ed in solido delle spese pagate in relazione alle deliberazioni di urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

Art. 83.

Responsabilità dei dipendenti delle UU.SS.LL.

I dipendenti delle UU.SS.LL. rispondono personalmente ed in solido quando danno luogo al pagamento di spese nel caso previsto dal primo comma dell'art. 82.

Art. 84.

Responsabilità per danni

Gli amministratori ed i dipendenti delle UU.SS.LL. sono responsabili per i danni derivanti alle UU.SS.LL. da violazione di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 85.

Esonero da responsabilità

I dipendenti delle UU.SS.LL. sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito e purchè la esecuzione dell'ordine ricevuto non comporti violazione della legge penale.

Art. 86.

Responsabilità per maneggio di denaro

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro dell'U.S.L., ne risponde a norma delle disposizioni contenute negli articoli 83 e 84 della presente legge e di ogni altra disposizione di legge vigente, per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 87.

Rapporti giuridici pregressi

Salvo i casi contemplati dall'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti giuridici attivi e passivi pregressi relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle UU.SS.LL., sono trasferiti, al momento dell'entrata in funzione, alle UU.SS.LL. medesime, e da queste definiti mediante apposita gestione autonoma a stralcio nelle forme previste dalle leggi contabili per i rispettivi enti erogatori di assistenza.

Art. 88.

Trasferimento del patrimonio ai comuni

In relazione a quanto previsto dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti interessati devono effettuare, di intesa con il comune competente, la ricognizione dei beni mobili ed immobili da trasferire al patrimonio di quest'ultimo.

I beni suddetti devono essere individuati attraverso l'indicazione di tutti i dati richiesti per l'inventario dei comuni, nonchè di tutti gli elementi necessari per le prescritte volture.

I comuni procedono all'acquisizione del patrimonio loro trasferito con apposite deliberazioni consiliari e provvedono all'iscrizione dei beni nei propri inventari. I beni mobili ed immobili degli enti mutualistici, degli enti locali e delle altre gestioni sanitarie soppresse e modificate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti ai comuni in cui sono collocati.

Art. 89.

Attribuzione del patrimonio alle UU.SS.LL.

Le immobilizzazioni destinate ai servizi igienico-sanitari sono affidate ai comuni con deliberazione del consiglio, alle UU.SS.LL. che le iscrivono nel proprio inventario all'atto della presa in carico e provvedono alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le immobilizzazioni destinate a fornire rendite patrimoniali rimangono in gestione ai comuni che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi della lettera *c)* dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i proventi ed i redditi netti.

I beni mobili di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)* dell'art. 48 sono assoggettati alla disciplina di cui al precedente comma.

Tutti i restanti beni mobili sono messi a disposizione dell'U.S.L. che li iscrive nel proprio inventario all'atto della presa in carico.

I beni di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i beni immobili, nonchè i beni di cui alle lettere *i)* e *l)* del precedente art. 48 non possono essere alienati fino all'emanazione della legge regionale con la quale saranno disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni ed il reimpiego in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione e la tutela dei beni culturali eventualmente connessi.

Art. 90.

Le norme relative al servizio di tesoreria si applicano in quanto compatibili con l'emandato decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 91.

I beni mobili ed immobili degli enti locali destinati all'U.S.L. di cui al precedente art. 88, dall'entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento delle funzioni alle UU.SS.LL. non possono essere alienati.

Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli.

Art. 92.

Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 16 gennaio 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. 9.

Norme transitorie per il primo funzionamento delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, anche in deroga alla legge regionale n. 24 del 23 giugno 1978, provvede alla nomina di commissari straordinari e di sub-commissari con il compito di adottare tutti gli atti di gestione necessari a garantire la funzionalità della U.S.L. qualora entro il 30 dicembre 1980 l'assemblea generale non abbia provveduto alla elezione del comitato di gestione.

I commissari restano in carica fino all'insediamento del comitato di gestione costituito a norma dell'art. 48 della legge regionale n. 51/80 e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Ai commissari straordinari spetta il trattamento economico attribuito al presidente del comitato di gestione, ai sub-commissari il trattamento economico previsto per i componenti il comitato di gestione.

Art. 2.

Il comitato di gestione della unità sanitaria locale deve provvedere, entro il 31 dicembre 1980, alla nomina, mediante incarichi provvisori, dei responsabili dei servizi della unità sanitaria locale di cui all'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, *n. 51, e dei coordinatori di cui all'art. 42 della predetta* legge.

Gli incarichi provvisori devono essere conferiti per un periodo non superiore a mesi sei al personale dipendente da strutture, presidi ed uffici dei servizi sanitari trasferiti ubicati nel territorio di competenza della unità sanitaria locale.

Qualora nell'ambito della unità sanitaria locale di riferimento non vi sia personale avente requisiti prescritti, gli incarichi possono essere conferiti, previo comando, a personale di altra unità sanitaria locale a condizione che sia in possesso dei requisiti di legge.

In caso di inadempienza il presidente della giunta regionale è autorizzato, con le stesse modalità, al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente.

Sono comunque fatti salvi, ai fini della nomina definitiva, i diritti acquisiti dai dipendenti da iscrivere nei ruoli nominativi regionali in riferimento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 16 gennaio 1981

QUARTA

(1153)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1981, n. 1.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1980-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Lazio a parità dei diritti e doveri, nella osservanza delle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.

Art. 3.

La stagione venatoria ha inizio il 20 agosto 1980 e termina l'8 marzo 1981

La presente legge ha efficacia per tale periodo.

Art. 4.

L'esercizio venatorio su tutto il territorio regionale è consentito nei modi, nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

a) nei giorni 20, 21, 23, 24, 30 e 31 agosto solo da appostamento fisso già esistente o temporaneo che dovrà essere raggiunto e abbandonato con fucile scarico;

b) specie cacciabili nel periodo di cui alla lettera *a*):

alzavola, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, donnola, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, piviere, porciglione, quaglia, tortora e volpe;

c) dal 21 settembre al 31 dicembre 1980 (compreso) da appostamento fisso già esistente o temporaneo e in forma vagante anche con l'uso dei cani;

d) specie cacciabili nel periodo di cui alla lettera *c*):

mammiferi: capriolo, cervo, coniglio selvatico, daino, lepre e volpe;

uccelli: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino (esclusa la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma), canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, cornacchia nera, coturnice, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, pavoncella, pernice rossa, piviere, porciglione, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e tortora;

e) dal 1° novembre 1980 al 31 gennaio 1981 (compreso) al cinghiale, da appostamento fisso già esistente o temporaneo e in forma vagante anche con l'uso dei cani da cerca e da seguito.

I presidenti delle giunte provinciali possono autorizzare per i giorni 20, 21, 23, 24, 30 e 31 agosto, l'esercizio venatorio alla specie quaglia in forma vagante, anche con l'ausilio del cane da ferma, nei territori particolarmente interessati dalla presenza di tale specie.

Ai sensi dell'art 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono escluse dal suddetto elenco di selvaggina le seguenti specie, al fine di proteggerne la limitata consistenza: camoscio, calandro, cappellaccia, colino della Virginia, combattente, corvo, fanello, fringuello, frosone, passera mattugia, passera oltremontana, peppola, pettegola, pispola, pittima minore, prispolone, spioncello, strillozzo, tottavilla, verdone, donnola e muflone.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1981, fermi restando i tempi e le modalità di caccia al cinghiale di cui al precedente art. 4, l'esercizio venatorio è limitato alle specie e per i tempi sottoindicati:

1) alzavola, beccaccia, beccaccino (esclusa caccia da appostamento sotto qualsiasi forma), canapiglia, cesena, chiurlo, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone e moriglione, fino al 28 febbraio 1981;

2) allodola, beccaccino (esclusa caccia da appostamento sotto qualsiasi forma), codone, colombaccio, cornacchia nera, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passero, pavoncella, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe, fino all'8 marzo 1981.

In tale periodo ((1° gennaio-8 marzo 1981) le modalità e le forme di caccia consentite sono le seguenti:

a) fino al 28 febbraio 1981 (compreso) da appostamento fisso già esistente o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane da ferma;

b) dal 1° all'8 marzo 1981 (compreso) da appostamento fisso già esistente o temporaneo, che dovrà essere raggiunto e abbandonato con fucile scarico ed in forma vagante, anche con l'ausilio del cane da ferma, esclusivamente lungo il litorale marino per una profondità di metri 2.000 dal battente dell'onda, nelle paludi, nelle valli sommerse, negli stagni, nei laghi naturali ed artificiali;

c) dal 1° gennaio all'8 marzo 1981 (compreso) il presidente della giunta regionale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei casi e nei territori liberi alla caccia, interessati alle azioni di immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento.

Tale autorizzazione non può essere concessa per le zone di ripopolamento e cattura.

Art. 6.

Per l'incremento naturale, la protezione delle specie selvatiche rarefatte od in via di estinzione, dei ceppi residui delle specie autoctone nonché per la tutela dell'ambiente naturale, è data facoltà ai presidenti delle giunte provinciali, di costituire per la stagione venatoria 1980-81, nel territorio delle rispettive province, zone da adibire alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, nelle quali è vietata ogni forma di attività venatoria.

Tali zone non devono essere superiori ad ettari mille e dovranno essere delimitate con apposite tabelle perimetrali a cura delle amministrazioni provinciali territorialmente interessate.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, di cui ai precedenti articoli, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Art. 8.

Per l'intera annata venatoria l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul tesserino stesso. Il tesserino è personale e non cedibile.

Art. 9

L'esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari sottoindicati:

nei giorni 20, 21, 23, 24, 30 e 31 agosto 1980 dalle ore 6 al tramonto;

dal 21 settembre al 27 settembre 1980, dalle ore 6,30 al tramonto;

dal 28 settembre al 31 ottobre 1980, dalle ore 6 al tramonto;

dal 1° novembre al 30 novembre 1980, dalle ore 6,30 al tramonto;

dal 1° dicembre al 31 dicembre 1980, dalle ore 7 al tramonto;

dal 1° gennaio al 31 gennaio 1981, dalle ore 7,15 al tramonto;

dal 1° febbraio al 28 febbraio 1981, dalle ore 7 al tramonto;

dal 1° marzo all'8 marzo 1981, dalle ore 6 al tramonto.

Art. 10.

A ciascun titolare di licenza di caccia è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento dei seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, un solo cinghiale, una sola coturnice ed una sola pernice. Maschi di: capriolo, cervo e daino, un solo capo per l'intera stagione venatoria;

b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore, dieci capi complessivi; tordi, merli e cesene, venticinque capi complessivi; colombacci, dieci capi complessivi; beccacce, tre capi complessivi; palmipedi (alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, marzaiola mestolone, moretta, moriglione) e trampolieri (beccaccino e chiurlo), dieci capi complessivi di cui non più di una sola canapiglia o di un solo chiurlo.

Fermi restando i limiti massimi per le specie di selvaggina migratoria suddette, il carniere di uccelli non può, comunque, superare i trenta capi complessivi. I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.

Art. 11.

Le limitazioni di tempo, di modi e di capi di selvaggina sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.

Art. 12.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, limitatamente alle stoppie ed ai terreni incolti ovvero liberi da coltivazioni in atto, con esclusione, comunque, dei boschi, dal 20 luglio al 12 agosto 1980 (compreso) e dal 1° al 14 settembre 1980 (compreso) e a 200 metri di distanza dalle riserve, zone di ripopolamento e cattura, bandite e fondi chiusi.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 31, lettera *n*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 13.

I presidenti delle giunte provinciali, previo assenso dei conduttori interessati o, in mancanza, dei proprietari, possono autorizzare la costituzione di speciali zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia purché tali zone:

a) non pregiudichino l'ambiente e gli equilibri naturali esistenti sui territori sui quali vengono costituite;

b) non coincidano tra loro, neppure parzialmente, e non superino in ciascuna provincia una superficie complessiva di trecento ettari e ciascuna non risulti superiore a trenta ettari;

c) distino almeno cinquecento metri da riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione;

d) siano affidate in gestione all'associazione venatoria o cinofila riconosciuta che ne abbia fatta richiesta.

In tali zone, oltre all'addestramento dei cani, possono essere sempre effettuate gare con selvatico abbattuto, limitatamente alla quaglia e fagiano proveniente da allevamento, purché tali selvatici risultino provenienti da centri di allevamento.

Art. 14.

E' vietato a chiunque:

la posta serale e mattutina alla beccaccia nonché la posta serale alla lepre;

l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

l'esercizio venatorio — anche da appostamento fisso — quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte coperto di neve, nonché sui laghi, laghetti artificiali e qualsiasi specchio d'acqua nella maggior parte gelato;

l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco ai sensi dell'art. 6, punto *d*), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

l'esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, segnalate da apposite tabelle perimetrali;

l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistante il litorale laziale;

usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 gennaio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1980.

(1238)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810640)